

Allegato "B" al n. 6078/3881 di repertorio

STATUTO

"FONDAZIONE HEALTH ITALIA"

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata “

FONDAZIONE HEALTH ITALIA"

e qualora ottenga l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus -

“FONDAZIONE HEALTH ITALIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

o, in breve

“FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS”.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo “ONLUS”.

La Fondazione ha sede in Formello (RM). L'indirizzo è posto alla Via di S. Cornelia n. 9.

La sua durata è illimitata.

La Fondazione è laica ed apolitica.

TITOLO II – SCOPI, ATTIVITÀ E MEZZI

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939 n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 nonché della promozione della cultura e dell'arte a favore di soggetti svantaggiati di cui all'art. 10, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997 quali, in particolare, persone anziane non autosufficienti, persone con disabilità fisica e/o psichica, indigenti e minori, in conformità dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione svolgerà le seguenti attività:

- aiutare le persone non abbienti a poter accedere alle cure mediche di cui hanno bisogno, mediante contributi economici che consentano a tali persone di eludere le lunghe tempistiche da cui spesso il servizio sanitario nazionale è afflitto e sopportare i costi più ingenti delle cliniche private;
- promuovere e sostenere attività scientifiche e progetti di ricerca volti ad innovare e migliorare l'assistenza sanitaria;
- proteggere e valorizzare il patrimonio storico e artistico, legato al settore delle società mutuo soccorso, presente all'interno della Regione Lazio, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, nonché collaborando direttamente con le Soprintendenze e gli altri Enti predisposti alla tutela;
- contribuire, anche economicamente, al restauro e alla conservazione, mediante gestione di un polo museale aperto al pubblico, di documenti storici e manufatti di interesse storico-artistico provenienti dal settore del mutuo soccorso e ricadenti nel territorio regionale;

La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle

istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. Segnatamente, potrà:

- organizzare conferenze e incontri;
- predisporre e realizzare mostre;
- essere un luogo di confronto sulle tematiche legate allo studio, alla conservazione ed al restauro dei beni culturali legati al mondo del mutuo soccorso;
- promuovere la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei, archivi;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente, per l'accesso alle cure dei soggetti con disagio economico, anche mediante offerte di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- diffondere la cultura del mutuo soccorso tra la popolazione della Regione Lazio mediante organizzazione di incontri e giornate formative gratuite nonché attraverso mostre documentarie e fotografiche ad accesso gratuito;
- pubblicare quaderni, libri di ricerca e di divulgazione relativi al patrimonio oggetto di valorizzazione;
- raccogliere fondi, ricercare finanziatori e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi.

A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione può svolgere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali la Fondazione si propone di incentivare il concorso e la partecipazione di tutte le realtà che costituiscono espressione della Società civile del territorio in cui essa si trova ad operare.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

IL patrimonio iniziale della Fondazione è pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero)

- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e Benemeriti;
- dai beni mobili e immobili che provengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati seconde le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di

- Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani di qualsiasi genere e natura.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla gestione del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più opportuno ed utile per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

ARTICOLO 4 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Benemeriti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno e finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

TITOLO III – MEMBRI E ORGANI

ARTICOLO 5 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i:

- Fondatori;
- Benemeriti.

Le attività svolte dalla Fondazione non vengono rese nei confronti dei Fondatori e dei Benemeriti, né nei confronti degli altri soggetti indicati all'art. 10, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997, salvo che si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui al comma 2 del citato art. 10.

Sono Fondatori le società COOPSALUTE SOCIETÀ COOPERATIVA, HEALTH ITALIA S.R.L. e SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO BASIS ASSISTANCE, salvo rinuncia.

Ciascun Fondatore potrà designare persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo.

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti le persone fisiche, singole e associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

La qualifica di Benemerito non conferisce alcun diritto e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'attribuzione della qualifica di Benemerito è decisa a maggioranza dei propri membri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza l'esclusione dei Benemeriti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche extragiudiziali.

I Benemeriti, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 6 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal Presidente. Gli altri membri del Consiglio, in numero variabile da 3 (tre) a 25 (venticinque) sono nominati dal Presidente. Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In ogni ipotesi di vacanza dalla carica di alcuno dei consiglieri i Fondatori, provvedono alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;

- d) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti in carica del Consiglio Amministrazione;
- f) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alle lett. c) ed e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la formazione e la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori specifici;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- j) le modifiche statutarie.

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Inoltre, il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta provvedimenti d'urgenza.

Il Presidente nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente che, in caso di assenza e/o impedimento del medesimo, lo sostituisce ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni.

ARTICOLO 9 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente i poteri spettano al Consigliere più anziano, intendendosi per esso il Consigliere che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del primo Collegio dei Revisori dei Conti, dopo la costituzione della Fondazione, saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile da tenersi entro i primi 6 mesi dall'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione. I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. I sindaci restano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge, esercita le funzioni di controllo contabile della Fondazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi.

ARTICOLO 10-BIS – RETRIBUZIONI

Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo

svolgimento dell'ufficio, per tutte le cariche sociali può essere riconosciuto un compenso nella misura eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE, SCIOGLIMENTO E NORME FINALI ARTICOLO 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE'

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 12 – SCIOGLIMENTO

In caso di proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione ai sensi del presente Statuto, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il Liquidatore, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI RINVIO '

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. n. 460/1997.

ARTICOLO 14 – NORMA TRANSITORIA

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito nel presente Statuto, e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato: Massimiliano Alfieri

Barbara Franceschini (L.S.)